

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 maggio 2005, n. 12-42/Leg

## Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale

(b.u. 28 giugno 2005, n. 26)

### Art. 1 *Oggetto*

1. Questo regolamento disciplina le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale, secondo quanto previsto dall'articolo 2 quater della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione), di seguito denominata legge provinciale.

### Art. 2 *Tipologia degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee*

1. I posti di insegnamento e le cattedre non assegnati a qualsiasi titolo a personale assunto a tempo indeterminato sono coperti con:

- a) incarichi annuali per i posti d'insegnamento e per le cattedre vacanti e disponibili entro la data del 31 ottobre, e che rimangono tali per l'intero anno scolastico;
- b) supplenze temporanee, fino al termine delle attività didattiche, per i posti d'insegnamento e per le cattedre non vacanti, ma disponibili, entro la data del 31 ottobre, fino al termine dell'anno scolastico o per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire posti di insegnamento o cattedre e che si rendono disponibili entro la medesima data del 31 ottobre;
- c) supplenze temporanee brevi per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi previsti dalle lettere a) e b).

2. Gli incarichi annuali e le supplenze temporanee previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere rinnovati di anno in anno, e comunque per un massimo di due annualità, se per il medesimo posto di insegnamento o per la medesima cattedra permangono le condizioni richieste per il primo conferimento. A tal fine il contratto individuale di lavoro contiene la clausola con la quale è previsto il rinnovo automatico del contratto medesimo.

3. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche previste dal comma 1, lettere a) e b) è effettuato, prima della data di inizio delle lezioni, utilizzando le graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale come disciplinate dal decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2005, n. 6-36/Leg (Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento).

4. Il conferimento è disposto utilizzando le graduatorie di istituto disciplinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 6-36/Leg del 2005 per:

- a) gli incarichi annuali e le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali per titoli;
- b) le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, fino a sei ore

- settimanali di insegnamento;
- c) il conferimento degli incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera a), non coperti prima della data di inizio delle lezioni;
  - d) le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche previste dal comma 1, lettera b), non coperte prima della data di inizio delle lezioni;
  - e) le supplenze temporanee brevi di cui al comma 1, lettera c).

### Art. 3

#### *Utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli e conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee*

1. Per la copertura di posti di insegnamento e di cattedre, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 3, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione delle risorse umane, di seguito denominato dirigente della struttura provinciale competente, stipula contratti di lavoro a tempo determinato secondo la procedura e le modalità previste da questo articolo.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente definisce il calendario delle convocazioni e compila l'elenco dei posti di insegnamento e delle cattedre che possono essere assegnati con incarico annuale o con supplenza temporanea fino al termine dell'attività didattica, ivi compresi i posti e le cattedre per i quali si verificano le condizioni per disporre il rinnovo dei relativi incarichi annuali o supplenze temporanee ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

3. Prima delle operazioni di conferimento dei posti di insegnamento e delle cattedre a tempo determinato, il dirigente della struttura provinciale competente rende noto, mediante avviso pubblicato all'albo della medesima struttura, il calendario delle convocazioni e l'elenco dei posti individuati ai sensi del comma 2.

4. La copertura di cattedre o di posti previsti dal comma 1 è effettuata nel rispetto dello scorrimento delle graduatorie provinciali per titoli.

5. Limitatamente ai contratti che contengono la clausola indicata dall'articolo 2, comma 2, negli anni successivi al primo conferimento, il dirigente della struttura provinciale competente rinnova il contratto per un ulteriore anno e comunque per un massimo di due annualità.

6. Effettuato il rinnovo dei contratti previsti dal comma 5, il dirigente della struttura provinciale competente procede all'assegnazione dei posti di insegnamento e degli incarichi per le cattedre ancora disponibili con lo scorrimento delle graduatorie provinciali per titoli.

7. Il contratto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la sottoscrizione e ha effetto dal giorno dell'assunzione in servizio; la scadenza del contratto è fissata nel seguente modo:

- a) per gli incarichi annuali, al 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento;
- b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, al giorno indicato dal calendario scolastico quale termine delle attività didattiche.

8. La struttura provinciale competente procede ad ulteriori convocazioni, da tenersi comunque prima dell'inizio delle lezioni, per il conferimento dei posti di insegnamento e delle cattedre che si sono resi disponibili, anche per effetto della mancata presa di servizio o per abbandono del servizio, da comunicarsi da parte dell'istituzione scolastica interessata alla struttura provinciale competente.

9. Il dirigente della struttura provinciale competente procede a ulteriori convocazioni, da tenersi prima dell'inizio delle lezioni, per la copertura dei posti di insegnamento o delle cattedre ancora disponibili partendo dal primo aspirante successivo all'ultimo a cui è stato conferito un incarico o una supplenza nella precedente convocazione. Qualora si rendano

disponibili posti di insegnamento o cattedre, il dirigente della struttura provinciale competente procede anche alla convocazione, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, degli aspiranti che, precedentemente convocati, abbiano rinunciato al conferimento di ore di insegnamento che non costituivano posto di insegnamento o cattedra.

10. Restano ferme le competenze in materia di reclutamento del personale docente a tempo determinato attribuite al "Sorastant de la scola ladines" con riferimento alle scuole della valle di Fassa.

11. La Giunta provinciale definisce con deliberazione eventuali ulteriori modalità applicative di questo articolo.

#### Art. 4

##### *Utilizzo delle graduatorie di istituto e conferimento degli incarichi e delle supplenze temporanee*

1. Al conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee previste dall'articolo 2, comma 4 provvede il dirigente scolastico scorrendo le graduatorie di istituto.

2. Per il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 7; per il conferimento delle supplenze temporanee brevi il dirigente scolastico provvede per il tempo strettamente necessario alla sostituzione del titolare, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 38, commi 3 e 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

3. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne seguano altri, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea breve é prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

4. Se al primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, il dirigente scolastico dispone la conferma del supplente già in servizio. In tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

5. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, il dirigente di ciascun istituto può provvedere autonomamente al conferimento della supplenza temporanea breve per le ore di rispettiva competenza.

6. Per la sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, possono essere conferite supplenze temporanee brevi scorrendo le rispettive graduatorie d'istituto con un criterio di precedenza nei riguardi degli aspiranti residenti o domiciliati nei comuni ove sono collocate le sedi dell'istituzione scolastica interessata. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare il dirigente provvede alla proroga del contratto o alla conferma dello stesso secondo quanto previsto dai commi 3 e 4.

7. Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

#### Art. 5

##### *Disposizioni riguardanti l'adempimento del contratto di lavoro*

1. Il mancato adempimento del contratto di lavoro sia nel caso di non assunzione del servizio sia nel caso di abbandono del servizio, salvo accertamento di giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato, da parte del dirigente competente al

conferimento, comporta gli effetti previsti da questo articolo.

2. Per gli incarichi annuali o le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica previsti dall'articolo 2, comma 3, conferiti sulla base delle graduatorie provinciali per titoli:

- a) la mancata assunzione di servizio comporta l'esclusione dal conferimento di incarichi annuali e supplenze temporanee sulla base della graduatoria provinciale per titoli per la quale è stato sottoscritto il contratto, per l'anno scolastico successivo;
- b) la mancata accettazione del rinnovo previsto dall'articolo 2, comma 2, comporta l'esclusione dal conferimento di incarichi annuali e supplenze temporanee sulla base delle graduatorie provinciali per titoli per l'anno scolastico in corso;
- c) l'abbandono del servizio comporta oltre all'effetto previsto dalla lettera a) anche l'esclusione dal conferimento di qualsiasi incarico e supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli sia delle graduatorie di istituto per l'anno scolastico in corso.

3. Nei casi indicati dal comma 2, lettere a) e b) il docente interessato mantiene la possibilità di accedere al conferimento di posti di insegnamento o cattedre sulla base delle graduatorie di istituto.

4. Per gli incarichi annuali e le supplenze previsti dall'articolo 2, comma 4, conferiti sulla base delle graduatorie di istituto la mancata assunzione di servizio o l'abbandono del servizio comporta l'esclusione dal conferimento di qualsiasi tipologia di incarico e supplenza conferiti sulla base delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.

5. Il docente in servizio per supplenze con scadenza anteriore al termine delle lezioni ha facoltà, entro il 30 aprile, di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni, dell'attività didattica o dell'anno scolastico.

## Art. 6

### *Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico*

1. Il docente con una supplenza ad orario ridotto rispetto all'orario di cattedra, ha diritto, in relazione alle utili posizioni occupate nelle graduatorie di istituto ove è inserito, a completare il proprio orario di insegnamento fino alla concorrenza dell'orario di cattedra.

2. Il dirigente scolastico conferisce al docente già in servizio presso l'istituzione scolastica, previo consenso dell'interessato, la supplenza che consente il completamento d'orario prescindendo dallo scorrimento della graduatoria di istituto.

3. Il docente può completare l'orario di cattedra sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di abilitazione o posto di insegnamento, sia con ore appartenenti a diverse classi di abilitazione o posto di insegnamento presso istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.